



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 110 dell'8 Agosto 2018**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante parziale al piano degli interventi n. 9. Integrazioni al RAP a seguito del parere VAS n. 87 del 26 giugno 2018, schede: n. 21, 41, 46, 47 e n. 48. Comune di Cassola (VI).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 8 agosto 2018 come da nota di convocazione in data 7 agosto 2018 prot. n. 329321;



**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Cassola con nota prot. n. 5061 del 27.03.2018 acquisita al protocollo regionale ai nn. 116917, 117083, 117079 del 27.03.2018 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante parziale al piano degli interventi n. 9;

**PRESO ATTO CHE** con parere n. 87 del 26.06.18 la Commissione Regionale per la VAS aveva disposto che per gli ambiti individuati al n. 21 e n. 41, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti derivanti sulle matrici ambientali considerate, anche in termini cumulativi, venisse prodotta un'integrazione al Rapporto Ambientale Preliminare e, invece, un supplemento istruttorio per gli ambiti n. 46, n.47 e n.48 poiché non valutabili;

**VISTA** la documentazione integrativa prodotta dal Comune con nota prot. n. 11091 del 20.07.2018 acquisita al protocollo regionale al n. 306303 del 20.07.2018;

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.37130 del 20.04.18 assunto al prot. reg. al n.149621 del 23.04.18 dell'ULSS7;
- Parere n.1513 del 4.05.18 assunto al prot. reg. al n.165272 del 7.05.18 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Nota n. 31025 dell'11.05.18 assunta al prot. reg. al n.173901 dell'11.05.18 della Provincia di Vicenza con allegato il parere n. 29702 del 4.05.18 della protezione civile;
- Parere n. 47753 del 15.05.18 assunto al prot. reg. al n.177243 del 15.05.18 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 75/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**CONSIDERATO CHE** la nona Variante al P.I., terzo ed ultimo stralcio, del Comune di Cassola si configura come una variante di tipo parziale, poiché relativa alla revisione delle previsioni di ambiti puntuali e che con tale variante l'Amministrazione comunale ha inteso promuovere, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della L. R. n. 4/2015, lo stralcio di edificabilità in alcune aree del territorio comunale mediante azioni configurabili nella categoria "varianti verdi"; dare una risposta a delle specifiche manifestazioni di interesse presentate da alcuni cittadini, ricalibrate in conformità agli obiettivi del PAT e del Documento Preliminare vigente; promuovere la trasformazione di tre aree strategiche del tessuto urbano con specifici accordi ai sensi dell'art. 6 della L. R. n. 11/2004; adeguare le norme tecniche operative e favorire altre modifiche relative a correzioni migliorative o adeguamenti degli elaborati di Piano.

**CONSIDERATO CHE** il Comune di Cassola con nota prot. n. 11091 in data 20.07.2018, acquisita al prot. regionale al n. 306203 in data 20.07.2018, ha fatto pervenire le integrazioni al Rapporto Ambientale Preliminare, come da richiesta, relativamente alle schede individuate come interventi n. 21, n. 41, n. 46, n. 47 e n. 48 e che, nello specifico, ciascuna scheda riporta una individuazione cartografica che mette a confronto la variante al P.I. con le previsioni del P.I. vigente e con le previsioni del PAT e questo allo scopo di dimostrarne la coerenza con lo strumento sovraordinato. In ciascuna scheda predisposta inoltre è descritta, in maniera puntuale, la natura dell'intervento oggetto di analisi ed indicata la localizzazione dell'ambito di trasformazione sul territorio comunale. Nel documento di integrazione è proposta, inoltre, un'analisi sui possibili effetti che l'attuazione dell'intervento può comportare sulle diverse matrici ambientali considerate.

**RITENUTO** che il set di matrici ambientali prese in considerazione nell'integrazione al RAP, pur non essendo completo, sia comunque sufficiente ai fini della valutazione ambientale da effettuarsi anche in considerazione della natura degli interventi oggetto di esame.



**DATO ATTO CHE** nel documento sono stati considerati anche i possibili effetti cumulativi ed individuate le misure prescrittive da adottare in sede normativa al fine di rendere le riclassificazioni proposte aderenti ai contenuti dell'art. 7 della Legge regionale n. 4/2015.

**VISTA** la relazione istruttoria agli atti d'Ufficio predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV in data 8 agosto 2018, dalla quale emerge che, esaminati gli atti comprensivi del RAP e delle successive integrazioni ed approfondimenti presentati in data 20.07.2018 relativamente alle schede individuate come interventi n. 21, n. 41, n. 46, n. 47 e n. 48, nonché la Valutazione di Incidenza n. 75/2018 del 17.04.2018:

- le succitate schede n. 21, n. 41, n. 46, n. 47 e n. 48, non debbano essere sottoposte a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determinano effetti significativi sull'ambiente;
- in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare e nelle integrazioni del 20.07.2018, relativamente alle schede succitate, con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VincA sopra riportata.

#### VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante parziale al piano degli interventi n. 9 nel Comune di Cassola anche relativamente alle schede individuate come interventi n. 21, n. 41, n. 46, n. 47 e n. 48, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare e nelle integrazioni del 20.07.2018;
- devono essere recepite le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
  - dando atto che che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
    - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L. R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
    - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;



- prescrivendo:

1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l' idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Zerynthia polyxena*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Circaetus gallicus*, *Falco peregrinus*, *Caprimulgus europaeus*, *Calandrella brachydactyla*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Nyctalus noctula*, *Hystrix cristata*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Cassola, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

**Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.**

**La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.**

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine

LOUVO